"Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interese regionale".

KEGIUNE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI MEREI DI INTERESSE REGIONALE."

Nell'ambito dei programmi regionali intesi ad attivare o facilitare modi di trasporto in favore di popolazioni che sono penalizzate per la loro ubicazione geografica rispetto ai capoluoghi ed alle pubbliche strutture di interesse sociale, il collegamento delle isole Tremiti ha sempre posto notevoli problemi per le note carenze delle strutture portuali della costa pugliese che fronteggia le isole e quelle delle stesse isole. Infatti, attualmente, sono possibili soltam to collegamenti marittimi da Manfredonia con tempi di navigazione notevolmente lunghi e modalità non atte a consentire ai cittadini delle Tremiti, che raggiungono il territorio continentale pugliese, il rientro in giornata alle isole.

Dette carenze hanno indotto il vettore marittimo concessionario delle linee di navigazione e l'Amministrazione concedente statale a privilegiare i collega menti delle stesse Tremiti con la Regione Molise il cui porto di Termoli, ubicato a distanza notevolmente inferiore a quella di Manfredonia, consente la ricezione di navi ed aliscafi.

Tale situazione rende estremamente disagevole il trasporto marittimo tra Puglia e Tremiti ed in partico lare tra lo stesso comune e il capoluogo provinciale,

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionala - Bari

le sue strutture sociali, amministrative e sanitarie, pomendosi tra quelle relazioni anche la viabilità car canica non del tutto agevole.

'Inoltre il crescente afflusso turistico oltre ad incontrare difficoltà per raggiungere Tremiti dalla Puglia, per le stesse ragioni spesso rinubauad integrare il soggiorno sulle Isole con escursioni sulla costa garganica e nel suo entroterra, limitando la movimentazione locale del turismo.


Il ricorso am trasporto aereo, che appare l'unico rimedio possibile a tempi brevi, impone alla Regio ne Puglia conseguenti iniziative di supporto finanzia riorda cui discende la necessità e l'urgenza della presente legge.

L'assenza di una struttura aeroportuale sulle iso le, le relative difficoltà urbanistiche e gli oneri finazziari per realizzarla, hanno indotto alla soluzione del trasporto a mezzo elicotteri, adatti al trasporto passeggeri e merci di prima necessità.

L'elicottero previsto per tali collegamenti, della portata di sette passeggeri o di un corrispondente
carico merci, facilmente adattabile ad eliambulanza,
per la sua velocità (appena 18 minuti di volo sul percorso Foggia-Tremiti) consente una notevole flessibili
tà di impiego e risolve qualunque problema di trasporto urgente, oltre a quello della posta e dei giornali
attualmente aleatori.

L'art. 1) della legge proposta impegna la Regione al finanziamento contributivo ad imprese che siano tito

Mod, 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bart



lari della recessaria concessione o licenza ministeriale per effettuare il servizio aereo Foggia-Tremiti
ed eventuali collegamenti per comprovata necessità so
ciale delle Tremiti con l'ospedale di S. Giovanni R.
e la sede dell'Unità Samitaria Locale di Vieste.

L'art. 2) determina le modalità dell'intervento finanziario regionale per l'erogazione della sovvenzione a copertura del disavanzo di gestione dell'eser cizio dei collegamenti effettivamente svolti.

L'art. 3) e l'art. 4) regolano le modalità per l'accertamento delle risultanze della gestione dei servizi per la formulazione della sovvenzione da erogare e le condizioni di accesso alle sovvenzioni.

L'art. 5) conferisce alla Giunta Regionale la competenza a stabilire le modalità relative allo svolgimento dei servizi oggetto dell'intervento finanziario, le tariffe ordinarie e quelle seriali riservate ai residenti delle isole Tremiti ed agli utenti che utilizzano il servizio aereo per esplicare attività di pubblico interesse nelle isole.

L'art. 6) determina lo stanziamento finanziario regionale per la sovvenzione dell'esercizio previsto per l'anno 1984 e le modalità di determinazione dello stesso per gli anni successivi.

L'ASSESSORE AL TRASPOSRTI (Dott. Giverp: Zingrillo)

od. 1 - Centro Litopratico della Giunta Replonate - Bart

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE REGIONALE".

Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di asso-lvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad Imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (Aero porto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le Imprese devono es sere titolari di concessioni o licenze di trasporto ae reo passeggeri rilasciate dal competente Ministero dei Trasporti.

Le sovvenzioni di esercizio possono essere eroga te anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessità sociale, dalle stes se isole con l'ospedale di S. Giovanni Rotondo e con la sede U.S.L. di Vieste.

Art. 2

La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente art. 1 assumendo, nei limiti dello stanzia mento annuo previsto in bilancio, gli eneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione per l'esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.



Mod. 1 - Centro I itografico della Giunta Regionale - Rari

Art. 3

L'Impresa titolare del servizio aereo di cui all'art. 1, potrà usufruire dell'intervento finanziario
regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di
funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti . La Contabilità relativa alla gesti one dei
servizi di cui alla presente legge dovrà essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa Impresa.

A domanda della Impresa titolare del servizio aereo, la G.R., su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazi one di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.

Art. 4

Ai fini della dèterminazione della sovvenzione annua sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui all'art. 1.



Art. 5

La G.R. definirà, con apposita convenzione, le modalità dei servizi oggetto dell'intervento finanzia rio, le tariffe ordinarie e quelle speciali per i cit tadini residenti nelle Isole Tremiti e per gli utenti del servizio aereo che esplicano in dette isole attività di pubblico interesse.



Art. 6

All'onere finanziario di L. 250.000.000 per la attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1984 del Cap. 05108 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale", con prelevamento di pari importo dal Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Constliare permanente II

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bar